

MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO INARCASSA

1. SANZIONI PER RITARDATA/OMESSA DOMANDA DI ISCRIZIONE – ART. 1

- **15% DEI CONTRIBUTI DOVUTI E NON VERSATI SE LA DOMANDA E' PRESENTATA OLTRE IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ISCRIVIBILITÀ.**
- **20% NEL CASO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO**
- **30% NEL CASO DI RITARDO OLTRE IL 1° GENNAIO DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ISCRIVIBILITÀ.**

2. SANZIONE PER OMISSIONE O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI – ART. 2

- **€. 55,00 PER OMISSIONE O IL RITARDO DELLA COMUNICAZIONE OLTRE IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.**
- **TALE SANZIONE NON VIENE APPLICATA SE I CONTRIBUTI VENGONO PAGATI CORRETTAMENTE ENTRO I TERMINI PREVISTI E LA COMUNICAZIONE DEI REDDITI È PRESENTATA ENTRO IL 31 DICEMBRE.**

3. SANZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE NON RETTIFICATA ENTRO 31 OTTOBRE ANNO DI RIFERIMENTO DEL PAGAMENTO – ART. 2

- 25% DEI CONTRIBUTI EVASI, PIU' GLI INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO CALCOLATI IN BASE AL TASSO BCE + 4,5 PUNTI E DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA.
- LA SANZIONE NON SI APPLICA SE IL CONTRIBUTO EVASO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO È D'IMPORTO INFERIORE A €. 525,00 . VENGONO PERÒ ADDEBITATI GLI INTERESSI DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA.

4. SANZIONE PER INADEMPIENZE NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI – ART. 10

- IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTA UNA MAGGIORAZIONE PARI AL 1 % PER OGNI MESE DI RITARDO, FINO AD UN MASSIMO DEL 30% DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI + INTERESSI DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA, CALCOLATI IN BASE AL TASSO BCE + 4,5 PUNTI.

MODI PER METTERSI IN REGOLA

RAVVEDIMENTO OPEROSO - ART. 13

FINCHÉ L'IRREGOLARITÀ NON È STATA NOTIFICATA, L'ISCRITTO PUO' ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO. L'ISTITUTO È ATTIVABILE DIRETTAMENTE DALL'INTERESSATO E PERMETTE DI BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL 70% PER:

- A. OMESSA O RITARDATA DOMANDA DI ISCRIZIONE;
- B. OMESSA, RITARDATA O INFEDELE DICHIARAZIONE;
- C. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO.

L'IRREGOLARITÀ È SANATA CON IL CONTESTUALE PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI CALCOLATI IN BASE ALLE VARIAZIONI DEL TASSO BCE MAGGIORATO DI 4,5 PUNTI, NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA.

SE LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA SUPERA L'IMPORTO DI EURO 1.000 È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI, A SCELTA DELL'ISCRITTO, NEI SEGUENTI MODI:

- 4 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.
- 10 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.
- 16 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.

L'IMPORTO MINIMO DI OGNI SINGOLA RATA NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD €. 100,00 TRANNE CHE PER L'ULTIMA RATA.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ART. 14

PER LE IRREGOLARITÀ NOTIFICATE, DOPO LA DATA DEL 20 MAGGIO 2011, L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONSENTE AL PROFESSIONISTA DI CONCILIARE LA PROPRIA IRREGOLARITÀ CON UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL 30% PER:

- A. OMESSA O RITARDATA DOMANDA DI ISCRIZIONE;
- B. OMESSA O RITARDATA DICHIARAZIONE;
- C. INFEDELE DICHIARAZIONE
- D. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO.

DEVE ESSERE RICHiesto ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO. SE NELL'ULTIMO DECENNIO NON SONO STATE COMMESSE INFRAZIONI LA RIDUZIONE SALE AL 70% PER LE VIOLAZIONI DI CUI AI PUNTI B) C) E D) .

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA, DEI CONTRIBUTI EVASI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI CALCOLATI IN BASE ALLE VARIAZIONI DEL TASSO BCE MAGGIORATO DI 4,5 PUNTI.

SE LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA SUPERA L'IMPORTO DI EURO 1.000 È PREVISTA, LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI, A SCELTA DELL'ISCRITTO, NEI SEGUENTI MODI:

- 4 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.
- 10 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.
- 16 RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO D'INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI.

L'IMPORTO MINIMO DI OGNI SINGOLA RATA NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD €. 100,00 TRANNE CHE PER L'ULTIMA RATA.